

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3945

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUZZANTE

Disposizioni in materia di classificazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

*Presentata il 2 luglio 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni l'Italia è stata travolta da eventi storici che ne hanno radicalmente mutato le condizioni sociali e politiche portando ad evoluzione anche il concetto di assistenza e di beneficenza determinato dalla normativa emanata dal Governo Crispi e che non può rimanere immutato, come nemmeno possono rimanere immutati il ruolo e gli assetti organizzativi delle IPAB nell'attuazione di servizi « sociali » moderni.

Nonostante ciò il legislatore spesso non ha saputo cogliere i lineamenti essenziali di tale problematica e nelle recenti leggi di riforma non ha mai tenuto in debita considerazione le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza ed anzi ne ha talora penalizzato l'autonomia costringendo le medesime all'applicazione di

norme previste invece per la disciplina di altri tipi di soggetti.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza prendono origine, nella quasi totalità dei casi, da disposizioni contenute in atti tra vivi o *mortis causa* dei fondatori e sono state collocate nell'ordinamento in una ibrida posizione tra il privato e il pubblico che, se da una parte ha provocato una lunga serie di vicissitudini giuridiche, dall'altra è riuscita però a salvaguardare i contenuti di autonomia da ingerenze ed interessi di altri soggetti.

La volontà del fondatore di disporre del proprio patrimonio e quindi di poterlo destinare al raggiungimento di scopi utili alla comunità sotto tutela morale e giuridica dell'autorità pubblica, sottolinea principalmente sia la potestà riconosciuta al

singolo di intervenire liberamente nel tessuto sociale, sia il contenimento di tale intervento alle sole capacità e risorse messe a disposizione e comunque nei limiti della loro durata.

Sulla base di questi presupposti si può rilevare che la normativa crispina ha individuato l'oggetto dell'attività delle IPAB nelle « prestazioni » di assistenza verso i poveri, gli abbandonati, le categorie deboli in genere, che sono in grado di erogare, peraltro, a titolo gratuito, solo se sostenute dalle rendite patrimoniali dei loro beni.

Il tipo di intervento sociale richiesto oggi a tali istituzioni si configura però in modo più complesso e riguarda la gestione e l'erogazione di servizi sociali e sociosanitari, nel moderno concetto espresso in particolare dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed elaborato anche dalla Corte costituzionale.

La presente proposta trova origine dalla particolare autonomia organizzativa che l'articolo 31 della legge n. 6972 del 1890 e l'articolo 51 del regio decreto n. 99 del 1891 attribuisce alle IPAB, che con sentenza n. 375 del 1993 è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato che ha ritenuto non esaustiva la norma di classificazione tipologica in considerazione dei diversi tipi di servizio posti in essere dalle IPAB. Occorre, pertanto, ri-

vedere tale disciplina classificatoria, de- mandandola alle regioni.

La competenza regionale in materia è infatti asserita dall'articolo 117 della Costituzione, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1997 e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, relativo alla disciplina del personale dipendente degli enti locali, inoltre, risulta inapplicabile per tutte le IPAB sprovviste dell'elemento posto letto (IPAB con finalità educative, di gestione del patrimonio, per disabili e minori, con complessità organizzative o tipologiche, eccetera), che sono quindi cosa anche giuridicamente diversa rispetto alla tipologia « Casa di riposo ».

Gli stessi comuni, in presenza di particolari elementi di complessità (presenza sul territorio di camere di commercio, incremento della popolazione residente in particolari periodi dell'anno, eccetera) hanno avuto una riclassificazione, da parte dei competenti organi, difforme rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983.

È necessario, pertanto, stabilire che le IIPPAB siano classificate secondo i principi stabiliti con legge regionale.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza regionali ed infraregionali, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono classificate secondo le tipologie stabilite con legge regionale. Ad esse non si applica la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

